



# Corte dei Conti

## SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

*Parere n.54 /2018*

Composta dai seguenti magistrati:

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Presidente         | Giovanni Coppola             |
| Consigliere        | Rossella Cassaneti           |
| Consigliere        | Alessandro Forlani           |
| Consigliere        | Rossella Bocci      Relatore |
| Primo Referendario | Francesco Sucameli           |
| Primo referendario | Raffaella Miranda            |
| Primo Referendario | Carla Serbassi               |

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 04 aprile 2018

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Viste, altresì, la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante "Pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva";

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite in sede di controllo, del 17 novembre 2010, n. 54;

Vista la nota n. 4764 del 19.03.2018 con la quale il Sindaco del comune di Meta (Na) ha formulato istanza di parere a questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n° 15/2018 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il consigliere, dott.ssa Rossella Bocci,

#### **PREMESSO**

L'Ente chiede un parere in merito ai limiti che l'Ente locale è tenuto a rispettare per le assunzioni stagionali di agenti di polizia locale con i proventi derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada, rappresentando altresì che l'ente è ad alta vocazione turistica; che la viabilità e la sicurezza pubblica sono compromesse dai pendolari, per ciò risulta impossibile tutelare la pubblica e privata incolumità con le forze della Polizia locale.

L'Ente rappresenta, altresì, che l'art. 208, rubricato "*Proventi delle sanzioni amministrative*", comma 4 del D.lgs. 285/92 stabilisce che una quota pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni previste dal codice della strada accertate dagli operatori degli enti territoriali, sia necessariamente destinata ad alcune finalità, specificamente individuate, connesse al miglioramento della sicurezza stradale e il comma 5-bis tra le possibili destinazioni della quota vincolata ha incluso le "*assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato*". Viene citato anche un altro articolo di legge, l'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, come integrato dal d.l. n.90/2014: "*A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni dello stato...possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità dell'anno 2009*"...*le limitazioni del presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009*". L'Ente rappresenta infine che "*considerato che la quota parte di proventi di cui all'art. 208 del d.lgs. 285/1992, incassati, e destinati alle assunzioni stagionali eccede il limite di spesa di cui al richiamato art.9, comma 28 del d.l. 78/2010 e rilevato che la medesima disposizione testualmente recita "i limiti (della spesa sostenuta nel 2009 per le assunzioni a*

*tempo determinato)...non si applicano...nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi” chiede di sapere se “i proventi derivanti da sanzioni al codice della strada di cui all’art. 208, comma 5- bis, non rientrano nel calcolo del limite alle spese di personale posto dall’art. 9, comma 28 d.l. n.78/2010 e se questo ente possa procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale degli agenti di polizia locale, mediante l’utilizzo delle citate risorse, derogando il limite di spesa di cui al comma 557, art. 1 della legge 296/2006.”.*

## **CONSIDERATO**

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell’espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo.

### **AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA**

La richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, in quanto sottoscritta dal Sindaco, organo legittimato ad esprimere la volontà dell’ente ai sensi dell’art.50 del Tuel.

### **AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA**

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, derivano direttamente dalla natura della funzione consultiva di diritto delineata dalla legge i seguenti limiti di ammissibilità:

- resta esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’ente che richiede il parere;
- la funzione consultiva non può interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali o con le funzioni di legittimità-regolarità di questa Corte, che presuppongono la disamina diretta del caso concreto.

Per quanto attiene invece ai limiti che derivano dalla circoscrizione della funzione alla c.d. “contabilità pubblica”, le Sezioni riunite, in sede di controllo, di questa Corte, con una pronuncia ai sensi dell’art. 17, comma 31 del del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (conv.Legge 3 agosto 2009, n. 102), hanno in linea generale affermato che tale nozione riguarda il “*sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (deliberazione n. 54, in data 17 novembre 2010).

Pertanto, la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che essa rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla disciplina dei principi contabili del D.lgs. n. 118/2011 e delle norme sulla gestione del bilancio di cui al TUEL.

Alla stregua dei sopra richiamati principi, la Sezione ritiene che la richiesta di parere del Comune di Meta (Na) possa ritenersi ammissibile nei limiti in cui sia volta a ottenere chiarimenti circa le questioni ermeneutiche poste dall'art. 208 del d.lgs. 285/1992 e dall'art. 9, comma 28, del Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012) e va esclusa qualsiasi valutazione circa le specifiche e concrete problematiche poste dal Sindaco, onde evitare di interpretare la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti come funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale con una impropria ingerenza della Corte nell'amministrazione attiva.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e limitatamente all'interpretazione delle norme di cui agli artt. 9, comma 28, del D.L. 78 del 2010 e 208 del d.lgs. 285/1992, e alle questioni ermeneutiche poste dai limiti previsti dalla normativa vigente per l'organizzazione delle funzioni fondamentali, nell'ambito delle quali rientra quella di polizia locale, si ritiene che la richiesta di parere, oltre a presentare i caratteri della generalità e dell'astrattezza, attenga alla materia della "contabilità pubblica" nell'accezione di cui all'art.7, comma 8, della legge n. 131/2003, in quanto riguarda *"quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica - espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione - contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"* (cfr. cit. deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONT/10 del 17.11.2010).

Pertanto, entro i limiti sopra prospettati, la richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Meta (NA) può essere dichiarata ammissibile oggettivamente e può essere esaminata nel

### **Merito**

1. Il parere, articolato in due quesiti, verte sull'assoggettabilità o meno delle assunzioni di vigili stagionali finanziate con i proventi derivati dalle sanzioni per violazione del codice della strada di cui all'art 208 co. 5 bis d. lgs 285/1992 ai limiti di spesa per il lavoro flessibile sanciti dall'art 9 co. 28 d.l. 78/2010 e di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni". Si tratta di questione sostanzialmente già affrontata da questa Sezione con le deliberazioni n. 133 e 222/2013 cui si rinvia integralmente.

2. In relazione al primo quesito *"se i proventi derivanti da sanzioni al codice della strada di cui all'art. 208, comma 5- bis, non rientrino nel calcolo del limite alle spese di personale posto dall'art. 9, comma 28 d.l. n.78/2010"* si ribadisce quanto già affermato da questa sezione (delib.

n.222/2133) ovvero che soltanto una quota parte dei proventi derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada sia destinabile alle assunzioni di lavoratori stagionali.

A norma dell'art. 208, comma 5 bis, del decreto legislativo 285/1992 (come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120), "la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale".

E' già stato sottolineato che "va altresì considerato che la disposizione di cui all'art. 208 comma 5-bis del CdS non disciplina alcuna forma derogatoria o speciale in tema di assunzione per particolari categorie di lavoratori dipendenti di enti locali ma si limita ad individuare una fonte di finanziamento facoltativo per le assunzioni stagionali e flessibili destinate a servizi connessi con le funzioni di polizia locale. Pertanto tale quota di finanziamento ex art. 208 comma 5 bis del Codice della strada da destinare al personale di polizia locale non può consentire in alcun caso deroghe alle ordinarie forme di retribuzione del personale, restando fermi i limiti e i vincoli di finanza pubblica operanti in generale: art. 1 comma 557 della legge 27.12.2006 n.296, che pone il principio di riduzione tendenziale delle spese di personale per gli enti sottoposti al Patto di stabilità" (cit. Deliberazione n. 132 del 21 marzo 2013).

3. Chiarito che la disposizione di cui all'art. 208 comma 5-bis del CdS non disciplina alcuna forma derogatoria o speciale in tema di assunzione per particolari categorie di lavoratori dipendenti di enti locali, ma si limita ad individuare una fonte di finanziamento facoltativo per le assunzioni stagionali e flessibili destinate a servizi connessi con le funzioni di polizia locale, in relazione al secondo quesito in cui si articola il parere in esame ovvero "se questo ente possa procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale degli agenti di polizia locale, mediante l'utilizzo delle citate risorse, derogando il limite di spesa di cui al comma 557, art. 1 della legge 296/2006.", la risposta non può che essere consequenzialmente negativa.

Il quadro di disciplina relativo all'assunzione dei vigili stagionali è delineato dall'art. 208 d.lgs 285/1992, che individua una specifica fonte di finanziamento di tale tipologia di assunzione, dall'art 9 co. 28 d.l. 78/2010 conv. dalla l. 122/2010, che fissa un limite generale di spesa per le assunzioni a tempo determinato, individuando espressamente talune esclusioni, dall'art 5 d.l. 78/2015 conv dalla l. 125/2015, che introduce una disciplina speciale per il transito del personale di polizia provinciale negli enti locali.

I limiti "quantitativi" alla spesa introdotti dall'art. 9, comma 28, si inseriscono in un più generale disegno volto da un lato a porre un freno all'uso di contratti di tipo flessibile in elusione dei vincoli progressivamente introdotti per le spese di personale a tempo indeterminato, dall'altro ad evitare l'insorgenza di nuovo precariato, in grado di vanificare le esigenze di stabilizzazione.

In tale prospettiva si colloca anche l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 che introduce un evidente *favor* per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da utilizzare per dare risposta ai fabbisogni ordinari e limitare le forme contrattuali flessibili all'esclusivo soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.

Va ribadito quanto prescritto dall'art. 9 comma 28 del d.l. 78/2019 citato ovvero che, a decorrere dal 2011, le amministrazioni ivi contemplate – tra cui gli enti locali- *"possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. **A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale**, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".*Nella parte finale la disposizione dispone che *"il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009".*

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con la delibera n. 11/2012, dopo aver ribadito che i limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile,

introdotti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 costituiscono principi di "coordinamento della finanza pubblica" nei confronti degli enti di autonomia territoriale, cui gli stessi sono tenuti a conformarsi direttamente, hanno ammesso la possibilità di "adattamento per gli enti di minori dimensioni, al fine di salvaguardarne la funzionalità". Tale facoltà, da esercitare attraverso l'interposizione della fonte regolamentare, deve essere comunque idonea a contenere la spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla temporaneità del rapporto ed alla eccezionalità delle esigenze cui fa fronte. La norma, come novellata dalla legge di stabilità 2012 e secondo l'interpretazione datane dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 11/CONTR/12 del 17 aprile 2012) e da questa Sezione regionale di controllo (Deliberazione n. 197 del 3 luglio 2012), consente agli enti locali un certo spazio di autonomia nell'adeguamento al principio generale di riduzione della spesa di personale a tempo determinato. *"E' pertanto rimessa alle fonti autonome dell'ordinamento degli enti locali la facoltà di adattamento della disciplina a condizione che ne vengano rispettati gli intenti di fondo e che essa si rilevi idonea a contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei. L'adattamento della disciplina non può, invece, essere affidato ad atti di indirizzo e tantomeno ai singoli atti che assumono la decisione di spesa in ordine alle tipologie di contratti per i quali sono poste le norme limitatrici, mentre necessita di essere portato su un piano generale nel quale i criteri adottati assurgano a regole stabili e vengano coordinati con la programmazione dell'ente relativa alla gestione del personale. Peraltro l'adozione di un atto normativo autonomo risulta necessaria per immettere nell'ordinamento dell'ente i limiti previsti dalla norma statale esclusivamente laddove si ponga la necessità di un loro adattamento, mentre tali limiti risultano immediatamente operativi e cogenti nei casi in cui non abbisognano di adattamento. È da dire al riguardo che gli enti non di ridotte dimensioni sono in grado di disporre molteplici leve per far fronte alle necessità temporanee di impiego di personale, per cui non dovrebbe presentarsi la necessità di porre una disciplina di raccordo"*.

Va anche sottolineato che la Sezione Autonomie con la deliberazione n. 2/2015/QMIG, in riferimento al settimo periodo del comma 28, inserito dall'art.11, comma 4-bis del d.l. n. 90/2014, ha chiarito che gli enti rispettosi della riduzione della spesa di personale ex commi 557 e 562 della l. n. 296/2006, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, *"ricadono inevitabilmente in quello - comunque più favorevole - del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009"*. In tale occasione la Sezione ha comunque chiarito che *la ratio dell'esclusione dal rigore per le situazioni aventi esigenze premiali, ammessa dalla norma, si risolve, necessariamente, in una disciplina di favore (100 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità), pur senza arrivare allo svincolo da qualsiasi limite"*. In virtù del suesposto quadro normativo e giurisprudenziale non è possibile per l'ente locale procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale degli agenti di polizia locale, mediante l'utilizzo delle risorse ex art. 208 comma 5 bis del Codice della strada da destinare al personale di polizia locale, derogando il limite di spesa di cui al comma 557, art. 1 della legge 296/2006.

La Sezione Autonomie con la citata deliberazione n. 2/2015/QMIG così scriveva: "In effetti, l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, dopo avere affermato che tutte le limitazioni ivi previste non si applicano ai c.d. "enti virtuosi", sottolinea che "resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009". È proprio l'avverbio comunque ad introdurre una proposizione avversativa rispetto al concetto immediatamente esposto, per cui va inteso come espressione tendente necessariamente a correggere quella che precede. L'espressione secondo cui resta fermo che la spesa complessiva non può superare quella sostenuta nel 2009 per le stesse finalità, ha il chiaro significato di porre un tetto alla spesa del personale derivante dai contratti flessibili, stabilendo un limite più elevato (100 per cento) rispetto a quello di cui all'art.9, comma 28, primo periodo, del d.l. n. 78/2010 (50 per cento). In tal senso si era orientata la stessa Sezione delle autonomie che, nella recente decisione n. 21/SEZAUT/2014/QMIG, ha evidenziato come il d.l. n. 90/2014 abbia introdotto ipotesi "ben precise", cioè specifiche e tassative, di esclusione dall'applicazione della disciplina vincolistica in materia di spese del personale, ribadendo la validità della linea ermeneutica di stretta interpretazione, che si sintetizza nell'adagio ubi lex voluit dixit. Sarebbe infatti contraddittorio ipotizzare, in una fase caratterizzata dalla crisi economica e dalla necessaria conseguente adozione di interventi di rigore, come quello del limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le assunzioni flessibili prevista dal primo periodo del citato comma 28, che si sia poi ritenuto di invertire completamente la tendenza, ancorché solo a favore degli enti che abbiano rispettato gli obblighi di riduzione, consentendo loro di incrementare senza alcun limite la spesa di personale. Il settimo periodo del comma 28, inserito dall'art.11, comma 4-bis del d.l. n. 90/2014, stabilisce che agli enti che rispettano la riduzione della spesa di personale ex commi 557 e 562 della l. n. 296/2006, non si applicano le limitazioni previste dal presente comma (ovvero assunzioni nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009). Il periodo successivo dispone: "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009". Secondo l'interpretazione condivisa dal collegio, gli enti virtuosi, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009, regime, comunque, più favorevole rispetto al vincolo disposto dal primo periodo (50 per cento). Va considerato che tutte le diverse forme di lavoro flessibile a cui possono ricorrere gli enti virtuosi si avvantaggiano della deroga introdotta dall'art. 11, comma 4-bis del d.l. n. 90/2014 e che la ratio dell'esclusione dal rigore per le situazioni aventi esigenze premiali si risolve, necessariamente, in una disciplina di favore (100 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità), pur senza arrivare allo svincolo da qualsiasi limite. E' dunque del tutto corretto rimanere all'interno del tetto del 100 per cento di quanto speso nel 2009, anche perché sarebbe incongruo, in un periodo in cui il Paese è fortemente impegnato sul fronte del risanamento della finanza pubblica, favorire l'incremento incontrollato della sola spesa di personale per lavoro flessibile, nel contesto dell'obbligo generale di ridurre le altre voci di bilancio afferenti alla spesa complessiva di personale".

Si riporta il contenuto dell'articolo citato "557. *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*"

In conclusione, in risposta al parere prospettato va quindi affermato, in conformità con i suesposti principi della Sezione delle Autonomie, delle Sezioni riunite e di questa Sezione regionale che i proventi derivanti da sanzioni al codice della strada di cui all'art. 208, comma 5-bis, rientrano nel calcolo del limite alle spese di personale posto dall'art. 9, comma 28 d.l. n.78/2010 e che l'ente locale non può in alcun modo procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale degli agenti di polizia locale, derogando il limite di spesa di cui al comma 557, art. 1 della legge 296/2006.

**P.Q.M**

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Direttore del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di consiglio del 4 aprile 2018.

Il relatore  
Rossella Bocci

Il Presidente  
Giovanni Coppola

Depositata in Segreteria il 4 aprile 2018

Il Direttore del Servizio di supporto  
dott. Mauro Grimaldi